

**CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PRESSO
GLI UFFICI DEL TRIBUNALE DI MODENA DEI FREQUENTANTI LA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
DELLA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA PRESSO L'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA AMMESSI AI
TIROCINI FORMATIVI AI SENSI DELL'ART. 73 DELLA LEGGE 9
AGOSTO 2013 N. 98**

tra

la **SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DELLA FACOLTA'
DI GIURISPRUDENZA PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO
EMILIA**

in persona del Direttore prof. Massimo Donini

e

il **TRIBUNALE DI MODENA**

in persona del Presidente dott. Vittorio Zanichelli

PREMESSO

- Che l'art. 73 della l. 9 agosto 2013 n. 9 prevede "I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di eta', possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di Appello, i Tribunali ordinari, gli uffici e i Tribunali di Sorveglianza e i Tribunali per i minorenni, della durata complessiva di diciotto mesi. Lo stage formativo, con riferimento al procedimento penale, puo' essere svolto esclusivamente presso il giudice del dibattimento".
- Che una delle più rilevanti novità e peculiarità della norma che disciplina i tirocini formativi risiede nelle modalità di accesso al tirocinio per il quale non è prevista la preventiva sottoscrizione di alcuna convenzione da parte del Presidente del Tribunale, potendo il laureato in possesso dei requisiti di cui all'art. 73 della l. n. 98/13 presentare direttamente la domanda, poiché i laureati ammessi al tirocinio possono essere anche non iscritti alle Scuole di specializzazione;
- Che, cionondimeno, la risoluzione sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, approvata con delibera plenaria dal C.S.M. in data 29 aprile 2014, nel disciplinare ed armonizzare le forme di tirocinio negli uffici giudiziari, ha individuato linee guida da osservare nella attuazione dei tirocini formativi ex art. 73 l. n. 98/13;
- Che, nel disciplinare le modalità di erogazione della formazione, una delle linee guida fa carico al Presidente del Tribunale, operante anche per delega con il magistrato coordinatore, di individuare forme di collaborazione con le locali Scuole di specializzazione, secondo quanto stabilito dall'art. 73 co. 5bis della l. n. 98/13;
- Che, in tale prospettiva, è di comune interesse delle parti del presente atto approfondire la praticabilità di una iniziativa giudicata di alto interesse formativo;
- Che il Direttore della Scuola di specializzazione per le professioni legali di Modena (d'ora in poi semplicemente Scuola) ha ribadito come sia obiettivo della scuola predisporre le migliori occasioni formative per gli specializzandi, offrendo loro la possibilità di svolgere tirocini presso gli uffici giudiziari, in modo da consentire il conseguimento di una preparazione completa ed arricchita anche attraverso

l'affiancamento dei magistrati nello studio dei casi e dei relativi fascicoli, nella partecipazione alle udienze, nella redazione degli atti;

- Che la presente convenzione intende sviluppare e proseguire una già proficua collaborazione tra il Tribunale di Modena e la Scuola di specializzazione che si è tradotta, nel corso degli ultimi anni, nella partecipazione dei magistrati quali docenti agli insegnamenti tenuti presso la Scuola, nella partecipazione degli stesso alle commissioni di diploma, nella organizzazione di simulazioni di processi per gli specializzandi, nonché in tirocini ex art. 18 legge 24 giugno 1997 n. 196 e - da ultimo - nei tirocini formativi ex art. 37 legge 15 luglio 2011 n. 111;
- Che, pertanto, la presente convenzione è destinata ad assicurare il raccordo tra l'attività svolta dagli specializzandi che saranno ammessi, a domanda, allo svolgimento dei tirocini formativi presso il Tribunale di Modena contemperando le finalità istituzionali e l'organizzazione della Scuola con gli obiettivi del programma formativo ex art. 73 della l. n. 98/13;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione

Art. 2

I neo-laureati in giurisprudenza iscritti al primo anno della Scuola di specializzazione possono fare domanda per lo svolgimento del tirocinio formativo ex art. 73 della legge n. 98/13.

Art. 3

Il tirocinio presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Modena, quando è effettuato in contemporanea con la frequenza della Scuola di Specializzazione, dovrà svolgersi per almeno 20 ore settimanali da concordare con il magistrato affidatario.

Art. 4

Nel caso previsto dall'art. 3, il Presidente del Tribunale dispone, anche con delega al magistrato coordinatore, che ogni magistrato affidatario consenta, nell'ambito del programma formativo, al tirocinante/specializzando di frequentare le lezioni presso la Scuola di specializzazione ordinariamente previste lunedì e venerdì di ogni settimana da ottobre a giugno.

Art. 5

Ai neo-laureati che siano ammessi al tirocinio ex art. 73 della legge n. 98/13 dopo aver già frequentato il primo anno della Scuola di Specializzazione, sarà riconosciuto, in caso di esito positivo dello stage, ai fini della frequenza, l'intero secondo anno della Scuola di specializzazione.

Rimane fermo l'obbligo di superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali di esame di cui all'art. 16 del Decreto Legislativo 17 novembre 1997 n. 398.

Art. 6

In caso di contemporanea frequenza, al secondo anno della Scuola di specializzazione e delle lezioni e del tirocinio formativo, quest'ultimo dovrà svolgersi secondo le modalità stabilite dall'art. 3.

Art. 7

La frequenza della Scuola di Specialità costituisce titolo di preferenza nella selezione dei posti disponibili per i tirocini formativi presso il Tribunale di Modena.


Art. 8

Per tutta la residua disciplina di accesso ai tirocini formativi e di erogazione della formazione, si fa espresso rinvio all'art. 73 della legge n. 98/13 e alla risoluzione esplicativa emanata dal C.S.M. in data 29 aprile 2014.

Il Direttore della scuola di Specializzazione per le professioni legali della facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Prof. Massimo Donini

Modena, 23 luglio 2014



Il Presidente del Tribunale

Dott. Vittorio Zanichelli

